



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 17 settembre 2024

APPROFONDIMENTI

[Nuove modalità di versamento per l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili](#)
di Barbara Garbelli

NEWS DEL GIORNO

[Variazione tassi Bce: modifica dell'interesse di dilazione e di differimento Inps](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Rivalutazione annuale prestazioni industria, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Lavoro domestico: servizio gestione deleghe per le agenzie per il lavoro](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Festività infrasettimanali: la rinuncia all'astensione dal lavoro dev'essere oggetto di uno specifico accordo](#)
di Redazione

APPROFONDIMENTI

Nuove modalità di versamento per l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili

di **Barbara Garbelli**

Il sistema di inclusione delle persone con disabilità ha subito modifiche attraverso la pubblicazione del D.l. dello scorso 11 giugno 2024, che ha previsto l'introduzione di nuove modalità di versamento per le aziende che richiedono l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio elevato. Nello specifico, il decreto abroga e sostituisce il decreto 10 marzo 2016 e riguarda i lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio elevato, definite come quelle con un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione di un apposito *format* sul portale "servizi lavoro" del Ministero del Lavoro, cui è possibile accedere tramite Spid/Cie e ogni altro strumento di identificazione previsto. L'autocertificazione deve contenere tutte le indicazioni utili al calcolo dell'esonero, ovvero: base di computo, numero di lavoratori con disabilità e addetti a lavorazioni rischiose.

Secondo la L. 68/1999, le aziende con più di 15 dipendenti sono obbligate ad assumere una quota di lavoratori disabili, che viene calcolata in base al numero totale dei dipendenti, ossia:

- il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per i lavoratori privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni. Quando ciò non è possibile, le aziende sono tenute ad effettuare dei versamenti al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo nella misura pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Indipendentemente dal Ccnl applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in 2.587,86 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero.

Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta per il datore di lavoro la decadenza dalla possibilità di avvalersi dell'esonero e l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con



disabilità.

Le nuove regole offrono una maggiore flessibilità nelle modalità di pagamento. A questo proposito, il D.l. 11 giugno 2024, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 5 agosto 2024, sostituendo il decreto 10 marzo 2016, aggiorna le modalità di pagamento del contributo dovuto dai datori di lavoro che fruiscono dell'esonero autocertificato. Il pagamento da effettuare, che finora era possibile eseguire tramite bonifico bancario, viene ad essere superato da avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e gestiti sulla piattaforma PagoPA. Il primo avviso è generato direttamente al termine della procedura di compilazione dell'autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell'esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Gli avvisi successivi al primo vengono generati trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l'esonero.

Solo a fronte del riscontro positivo sull'esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l'autocertificazione può essere considerata validamente presentata.

In conclusione, le nuove modalità di versamento hanno l'obiettivo di rendere più gestibile il sistema per le imprese; il supporto di strumenti digitali e la flessibilità ad effettuare i versamenti riducono sicuramente il carico amministrativo e offrono soluzioni più immediate.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più



Variazione tassi Bce: modifica dell'interesse di dilazione e di differimento Inps

di Redazione

L'Inps, con [circolare n. 89 del 16 settembre 2024](#), ha comunicato che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tur) con decorrenza dal 18 settembre 2024. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.

A decorrere dal 18 settembre 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,65% annuo.

La decisione della Bce comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l'adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall'articolo 30, comma 1, lettera a), D.L. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d'anno.

Nelle ipotesi di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.



EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per
la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>





Rivalutazione annuale prestazioni industria, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti

di Redazione

L'Inail, con [circolare n. 25 del 16 settembre 2024](#), ha informato che, con decorrenza 1° luglio 2024, è stata rivalutata la misura delle retribuzioni da utilizzare per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail agli assicurati dei settori industria, compresa navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023.

Nella circolare, inoltre, sono riportati gli importi rivalutati delle altre prestazioni economiche (assegno *una tantum* in caso di morte, assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili) e fornite le istruzioni operative per la liquidazione, con la stessa decorrenza, delle prestazioni in corso e per il pagamento dei conguagli dovuti, previsto con il rateo del mese di dicembre.

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Lavoro domestico: servizio gestione deleghe per le agenzie per il lavoro

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio n. 3025 del 13 settembre 2024](#), ha comunicato che è disponibile *on line* la funzionalità per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico per le agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di intermediazione.

I servizi disponibili sono consultabili sul portale alla sezione "Lavoro", selezionando "Contratti e rapporti di lavoro", Aree tematiche e, infine, cliccando su "Accesso ai servizi per i lavoratori domestici".

Le agenzie per il lavoro possono accedere ai servizi *on line* dell'Istituto previa autenticazione mediante Spid di livello non inferiore a 2, Cie 3.0 o Cns.

Seminario di specializzazione

Lavoro domestico: busta paga e gestione del rapporto

Scopri di più



Festività infrasettimanali: la rinuncia all'astensione dal lavoro dev'essere oggetto di uno specifico accordo

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 maggio 2024, n. 14904, ha deciso che il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dal lavoro in corrispondenza delle festività infrasettimanali non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro e può formare oggetto di rinuncia solo sulla base di uno specifico accordo fra datore di lavoro e lavoratore o di accordi stipulati da organizzazioni sindacali a cui quest'ultimo abbia conferito esplicito mandato.

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la possibilità, per un datore di lavoro del settore terziario, di far godere ai dipendenti il riposo compensativo del lavoro prestato nel giorno di domenica, normalmente destinato al riposo settimanale, in coincidenza con i giorni di festività infrasettimanale, fondandola unicamente sull'inesistenza nei contratti integrativi aziendali di un divieto in tal senso, e purché tali giorni fossero considerati nella programmazione trimestrale aziendale come giorni di apertura del negozio.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più